

Delibera n. 571/11/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società Tiscali Italia S.p.A.  
per la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259  
per non aver fornito i documenti, i dati e le notizie richiesti dall'Autorità  
(proc. sanzionatorio n. 34/11/DIT)

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il verbale di accertamento del 30 giugno 2011 e il conseguente atto di contestazione n. 34/11/DIT, di pari data, notificato in data 5 luglio 2011, con il quale è stata contestata alla società Tiscali Italia S.p.A. (di seguito anche la “Società”), con sede in Località Sa Illetta, 09122, Cagliari, la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver provveduto a fornire, nei termini prescritti, le informazioni e i documenti richiesti, con nota del 16 febbraio 2011 (prot. n. 0007521), da questa Autorità, necessari allo svolgimento dell'attività di verifica che essa è deputata a svolgere al fine di accertare eventuali violazioni della normativa di settore;

VISTA la memoria della società Tiscali Italia S.p.A. pervenuta a questa Autorità in data 29 luglio 2011, registrata al protocollo generale dell'Autorità con n. 0039882;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Deduzioni della società interessata**

La società Tiscali Italia S.p.A. (di seguito anche la “Società”), in relazione a quanto ad essa contestato con atto n. 34/11/DIT, nelle proprie memorie difensive ha dichiarato che il mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità con nota del 16 febbraio 2011 è attribuibile a due diverse circostanze: *a)* l’invio della suddetta richiesta di informazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) errato; *b)* il fatto che essa sia pervenuta alla Società in un formato non leggibile.

Con riferimento al punto *sub a)*, la Società ha evidenziato che la richiesta di informazioni *de qua* è stata inviata all’indirizzo e-mail [regulatory@pectiscali.telecompost.it](mailto:regulatory@pectiscali.telecompost.it), che risponde alla Divisione Affari Regolamentari della Società, piuttosto che agli indirizzi e-mail facenti capo alla Divisione Legale, [ufficiolegaleitalia@it.tiscali.com](mailto:ufficiolegaleitalia@it.tiscali.com) e [ufficiolegale.tiscali@legalmail.it](mailto:ufficiolegale.tiscali@legalmail.it), indicati in più occasioni all’Autorità come gli unici deputati a ricevere comunicazioni concernenti le segnalazioni degli utenti.

In relazione al punto *sub b)*, la Società ha affermato che la nota del 16 febbraio 2011 è ad essa pervenuta in un formato elettronico illeggibile e, inoltre, priva di qualsiasi riferimento atto ad individuare il funzionario incaricato o qualsiasi altra indicazione utile alla sua gestione. La Società, inoltre, ha riferito che, nella medesima data della ricezione di detta nota, essa aveva diligentemente provveduto a darne comunicazione alla segreteria della Direzione tutela dei consumatori, segnalando l’illeggibilità di detta nota e l’avvenuto invio della stessa ad un indirizzo di posta elettronica errato.

La Società ha quindi rilevato come la sussistenza di dette circostanze sia di per sé sufficiente ad esimerla da qualsivoglia responsabilità in ordine a quanto ad essa contestato con atto n. 34/11/DIT.

### **II. Valutazioni dell’Autorità**

Il presente procedimento è stato avviato a seguito dell’accertamento della mancata comunicazione da parte della società Tiscali Italia S.p.A. delle informazioni e dei dati richiesti dall’Autorità con la nota del 16 febbraio 2011, protocollo n. 0007521.

A seguito della ricezione della segnalazione del sig. XXXX, intestatario dell’utenza xxxx, che lamentava la mancata migrazione della propria utenza dall’operatore Tiscali Italia S.p.A. alla società Telecom Italia S.p.A., l’Ufficio segnalazioni e vigilanza di questa Autorità, al fine di svolgere le opportune verifiche in merito a detta segnalazione e di accertare l’eventuale esistenza di violazioni della normativa di settore, richiedeva, con note del 16 febbraio 2011, ad entrambe le società

coinvolte nella suddetta procedura di passaggio, di fornire i dati e le informazioni idonei alla ricostruzione della fattispecie *de qua*.

A fronte del mancato riscontro da parte della società Tiscali Italia S.p.A., questa Autorità, con atto del 30 giugno 2011, n. 34/11/DIT, contestava a detta società la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per non aver provveduto a comunicare, nel termine e con le modalità prescritti, i dati e le informazioni richiesti.

In relazione alle eccezioni formulate dalla Società alle memorie trasmesse in data 29 luglio 2011, circa l'avvenuta trasmissione della richiesta di informazioni da parte dell'Autorità ad un indirizzo di posta elettronica errato e la ricezione della nota da parte della Società in un formato elettronico illeggibile, si rileva come esse siano del tutto inconferenti. La richiesta di informazioni *de qua* del 16 febbraio 2011 (protocollo n. 0007521) è difatti stata inviata alla Società tramite fax ed essa risulta correttamente ricevuta, come si evince dal rapporto di trasmissione del fax, in data 17 febbraio 2011, alle ore 14:00. Pertanto, prive di ogni fondamento risultano le deduzioni della Società circa la sussistenza di circostanze ad essa estranee idonee ad escludere la propria responsabilità in ordine a quanto contestato con atto n. 34/11/DIT.

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società Tiscali Italia S.p.A. dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ed un massimo di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'inottemperanza alla richiesta di informazioni da parte della Società ha impedito ai competenti Uffici dell'Autorità di svolgere l'attività di verifica in ordine al rispetto della normativa di settore con possibili ricadute in prospettiva di tutela dei consumatori;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore ha fornito, se pur soltanto a seguito dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, le informazioni e i dati richiesti;

- con riferimento alla personalità dell'agente, la società Tiscali Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la risposta tempestiva e puntuale alla richiesta di informazioni di questa Autorità;

- in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Tiscali Italia S.p.A. sia tale da poter sostenere la sanzione prevista per le violazioni contestate;

RITENUTO, alla luce delle summenzionate considerazioni, di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura del minimo edittale, equivalente ad euro 15.000,00 (quindicimila/00, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Tiscali Italia S.p.A. con sede in Cagliari, Località Sa Illetta, 09122, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

### **DIFFIDA**

la società Tiscali Italia S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012, ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 571/11/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 571/11/CONS".

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata all'operatore e pubblicata sul sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI  
Gianluigi Magri  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola